COMUNE DI GAIBA

PROVINCIA DI ROVIGO
SETTORE TECNICO
Via Provinciale, 38 cap. 45030 GAIBA (RO) C.F. P.IVA 00202320297
Tel. 0425/709926 - Fax 709725

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Marca da bollo n. 01210056804898 del 08/11/2022 - originale conservato c/o residenza comunale

DISCIPLINARE DI INCARICO

AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA CON DESTINAZIONE DI PARTE DEL FABBRICATO A NUOVA SEDE COMUNALE".

CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO ARTICOLO 1, C. 139 L. 145/2018 – FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU (PNRR M2C4).

CUP I31F20000020007

CIG 9880190EB4

Il comune di Gaiba, nella persona di ZANCA dott. NICOLA, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in via Provinciale n. 38 – 45030 Gaiba (RO), che agisce in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, autorizzato alla sottoscrizione della presente in forza della DGC n. 54 del 30.06.2021 con la quale ha assunto l'incarico di responsabile del Servizio Tecnico;

conferisce a:
arch. Paolo Cattozzo nato a Rovigo (RO) il 23/12/1959 Rovigo (RO) in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico PROJECT s.c. a r.l. Società Professionale di Progettazione C.F. 01124650290 P. I.V.A. 01124650290, con sede in Via Mure Ospedale n. 21 45020 Rovigo (RO) di seguito Affidatario;

l'incarico professionale di cui all'oggetto sulla base delle condizioni di seguito riportate:

ARTICOLO 1 Descrizione e conferimento dell'incarico

In esecuzione della determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 32 del 19/06/2023 il Comune di GAIBA, a nome del Responsabile ufficio tecnico, AFFIDA, al Professionista l'appalto per servizi professionali inerenti:

A. Supporto RUP: Verifica della progettazione definitiva;
B. Supporto RUP: Verifica della progettazione esecutiva;
C. Supporto RUP: Validazione del progetto;

per l'intervento denominato "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA CON DESTINAZIONE DI PARTE DEL FABBRICATO A NUOVA SEDE COMUNALE" CUP I31F20000020007 finanziato con contributi di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 confluiti PNRR M2C4.

Il professionista convenuto, DICHIARA: di aver visionato e studiato attentamente la documentazione agli atti del Comune, di aver effettuato tutte le verifiche inerenti lo svolgimento dell'incarico e dichiara, conseguentemente di essere pienamente edotto di ogni condizione che possa influire sullo svolgimento dell'incarico in oggetto.
Il Professionista, nella sua qualità sopra indicata, resta l'unico interlocutore ed anche responsabile nei confronti del Comune, ancorché si avvalga di collaborazioni professionali interne e/o esterne alla società che rappresenta. Su tutti gli elaborati dovrà essere apposta solo la sua firma. Altri tecnici, nei casi previsti dalla legge, potranno risultare solo come collaboratori ma con essi l'Amministrazione Comunale non avrà alcun rapporto giuridico.

ARTICOLO 2 contenuto dell'incarico

1. Le attività da svolgere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, sono quelle richiamate in precedenza e così formulate sulla base del D.M. 17 giugno 2016 e D.Lgs 50/2016 nella stima del corrispettivo a base d'appalto:

QbII.27: Supporto RUP: verifica della prog. def.(art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)
QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)
QbIII.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI)

L'importo per i servizi richiesti risulta inferiore alla soglia di 139.000 euro di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120.

Le attività dovranno rispettare le disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale e di qualsiasi documento prodotto - nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – regime 1 - (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e del raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione della documentazione probatoria pertinente.

ARTICOLO 3 modalità delle prestazioni, tempi di consegna e penali per ritardo.

1. Al fine di poter attuare un corretto espletamento dell'incarico, il professionista dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

a) l'incarico dovrà essere eseguito personalmente, avvalendosi eventualmente di collaboratori, ma sempre sotto la propria direzione e completa responsabilità;

b) nello svolgimento del proprio incarico il professionista si atterrà alle istruzioni dell'Ente committente, nonché delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni degli Enti tenuti ad esprimersi in ordine al servizio professionale sopra indicato e si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite nonché ad eseguire ogni modifica eventualmente richiesta, senza poter pretendere maggiori compensi o rimborsi di spesa;

c) l'incarico dovrà essere espletato nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici e contabilità sui lavori pubblici;

d) l'incarico dovrà essere svolto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, secondo le tempistiche di seguito elencate:

A. Supporto RUP: Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva: entro il 20/06/2023;
B. Supporto RUP: Validazione del progetto: entro il 22/06/2023;

Gli elaborati dovranno essere consegnati in n. 1 copia cartacea nonché su supporto informatico secondo i formati richiesti dal committente.

e) penali:

la penale in caso di ritardo rispetto ai termini di cui sopra viene stabilita in €. 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo e sarà applicata mediante detrazione dall'importo della prestazione eseguita.

f) per il Professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Il Professionista si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

g) il professionista prende atto e accetta il Codice di comportamento dell'Ente ed è soggetto ai doveri cui viene assoggettato il dipendente. La violazione di tali doveri comporta la decadenza dall'incarico.

ARTICOLO 4 compenso professionale e collaborazione del committente

1. L'Ente committente si impegna a fornire al professionista tutti i dati di cui dispone utili allo svolgimento dell'incarico conferito.
2. Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico, saranno svolte nel rispetto delle leggi vigenti e saranno compensate in conformità alla proposta economica formulata dal professionista con trattativa MEPA n° 3609641;
3. Il compenso professionale per l'espletamento degli incarichi di cui al presente disciplinare viene determinato in complessivi € 10.000,00 oltre agli oneri previdenziali e fiscali pari al 22;

ARTICOLO 5 obblighi specifici PNRR e normative collegate

Il Professionista è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione dell'intervento ammesso al finanziamento.
In particolare, il Professionista dovrà:
- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dallo schema di contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento (M2C4 I2.2);
- provvedere alla trasmissione al Comune di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'investimento, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis, gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed entro 6 mesi dalla stipula del contratto a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:
- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al

consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).
2. L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 viene richiesto anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti.
3. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto. La sanzione è giornaliera è l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti percento) dell'ammontare netto contrattuale.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.
5. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
6. In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.
7. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto. La sanzione è giornaliera è dell'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti percento) dell'ammontare netto contrattuale.

8. In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2 o 3 e 3 bis del medesimo articolo deve essere prodotta da:
- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Qualora dagli inadempimenti derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, l'Ente Committente si riserva di agire in rivalsa nei confronti del Professionista.

ARTICOLO 6 modalità di pagamento del compenso

Il compenso di cui all'Articolo 4, verrà liquidato al professionista con le seguenti modalità:

- Fattura a saldo delle attività, entro 30 giorni dall'approvazione della stessa;

Eventuali ritardi sulla liquidazione potranno essere imputabili alla sola mancanza di erogazione di finanziamenti o comunque per motivazioni non dipendenti dall'Ente.
Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.
Il Professionista assume ogni onere ed obbligo connesso con la succitata normativa e dichiara di essere consapevole e di accettare che l'accertamento, da parte della "Stazione appaltante", di un eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, produrrà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'applicazione di tutte le sanzioni conseguenti previste per legge. Se non si verifica la suddetta condizione il presente contratto continuerà a produrre i propri effetti giuridici.

ARTICOLO 7 clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'Articolo 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.
In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 8 ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'Articolo 1453 del codice civile, o dell'Articolo 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un

termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 9 recesso

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In tal caso, l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ARTICOLO 10 diritto di proprietà e di utilizzo degli elaborati

A fronte del pagamento del compenso professionale, gli elaborati, i documenti e gli atti consegnati, resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune di GAIBA con utilizzo pieno ed esclusivo da parte dello stesso, fermo restando i diritti d'autore, senza che il professionista possa sollevare eccezioni di sorta.

ARTICOLO 11 trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo UE Privacy n. 679/2016, le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla sua conclusione presso l'Ufficio TECNICO del Comune di GAIBA Via PROVINCIALE n. 38, nella responsabilità del dott. Nicola ZANCA; in relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'Articolo 15 e succ. del Regolamento UE n. 679/2016.

ARTICOLO 12 foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Disciplinare, il Foro competente è il Tribunale di ROVIGO. È esclusa la competenza arbitrale

ARTICOLO 13 varie

Il professionista, dichiara:
- di essere in regola con i versamenti contributivi;
- di essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalle attività di propria competenza;
- di rispettare tutte le disposizioni riportate nel PNRR per i servizi in oggetto, in quanto finanziati con fondi confluiti nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" del PNRR.

Le spese relative al presente contratto e quelle da esso dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale e definitivo carico del professionista.
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Professionista accetta tutte le condizioni specificate negli articoli precedenti.

Gaiba, 20/06/2023

Il Professionista

Il Responsabile del Servizio – dott. Nicola ZANCA (firmato digitalmente)